



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(Art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 – Codice degli appalti)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 – Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 – Determinazione dell'incentivo
- Art. 1.4 – Limiti di importo all'incentivo per la progettazione
- Art. 1.5 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 2.1 – Ripartizione degli incentivi per progettazione interna
- Art. 2.2 – Ripartizione degli incentivi per progettazione esterna
- Art. 2.3 – Ripartizione degli incentivi per attività svolta parte all'esterno e parte all'interno
- Art. 2.4 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 3.1 – Termini per le prestazioni
- Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

- Art. 5.1 – Spese
- Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 6.1 – Disciplina transitoria
- Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto le modalità e i criteri di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, delle altre attività tecnico amministrative nonché tra i loro collaboratori qualora siano state curate dal personale interno del Comune di Modugno.
3. L'attribuzione della quota parte del fondo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. I criteri di riparto delle risorse del fondo tengono conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta e della complessità delle opere.
4. La quota di riparto del fondo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, da dipendenti dell'Amministrazione.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all'articolo 3, commi 7, 8 e 11, dello stesso Codice; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica esclusivamente su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice.
3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.



4. Rientrano, altresì, tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento, i progetti e altre prestazioni professionali, svolte da personale tecnico interno all'amministrazione, relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzati da soggetti privati a scomputo di oneri, in quanto materia assoggettata alla normativa di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del «codice».

Art. 1.3 – Determinazione della quota di riparto del fondo

1. Per i progetti di lavori pubblici, la quota di riparto è stabilita nella misura massima del 2 per cento, calcolata sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, anche in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di cui al successivo art. 2.1, in ogni caso al netto dell'I.V.A.. Relativamente ai lavori affidati in economia di cui all'art. 125 del Codice, non preceduti da attività di progettazione in una delle forme previste dall'art. 93 del Codice, la quota di riparto del fondo è riconosciuta limitatamente alle sole fasi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza utilizzando le aliquote di cui all'art. 2.1..
2. La quota di incentivo riparto del fondo, relativa alla progettazione, non è soggetta ad alcuna rettifica, qualora, in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori, fino ad un quinto dell'importo contrattuale. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante, non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 6.
3. Le somme occorrenti per la costituzione della quota di riparto per la progettazione di lavori pubblici, affidata all'interno dell'ente, sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.
4. Tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione, connessi alle erogazioni, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di riparto del fondo di cui ai commi 1 e 2.

Art. 1.4 – Limiti di importo all'incentivo per la progettazione

1. Limitatamente alle attività di progettazione, la quota di riparto del fondo corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. E' vietato il frazionamento dell'incentivo in fase di determinazione al fine di eludere o superare il limite di cui al comma 1.

Art. 1.5 – Conferimento degli incarichi



1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti, di norma, con provvedimento scritto del Responsabile del servizio, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti, salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno; in tal caso il Responsabile del servizio si limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.
3. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile del servizio incaricato, tramite esplicita richiesta provvede a chiedere la disponibilità all'interno del personale dipendente dell'Ufficio tecnico e individua le figure professionali idonee e disponibili per l'espletamento dei singoli incarichi, al fine di assicurare il coinvolgimento di tutto il personale tecnico qualificato. Il Responsabile del Servizio sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, forma l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti. Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento con la medesima procedura.
4. Il personale incaricato della progettazione, e quello comunque interessato al progetto, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro, senza maturare il diritto alla liquidazione delle ore straordinarie; queste ultime potranno essere retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, esclusivamente per tutte le altre attività e compiti dell'Ufficio, diverse dalla progettazione.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Ripartizione del fondo per progettazione interna (Art. 93, comma 7, del Codice)

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7 bis, del codice, l'Amministrazione Comunale destina, ad un fondo per la progettazione e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi, posti a base di gara, di ciascuna opera o lavoro.
A tale fondo per la progettazione e l'innovazione, è attribuito un importo calcolato nelle seguenti misure, rapportate ai corrispondenti importi dei lavori posti a base di gara come meglio indicato nel seguito:
 - a. 2% fino a euro 1.000.000 di euro;
 - b. 1,9 % per importi superiori a 1.000.000 di euro e sino a 3.000.000;
 - c. 1,7 % per importi superiori a 3.000.000 di euro e sino a 5.000.000;



d. 1,5 % per importi a base d'asta superiore ad euro 5.000.000

L'importo, così calcolato, viene destinato:

- per l'80% ai dipendenti dell'Amministrazione di cui all'art. 1.1 comma 2;
- per il 20% all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo, di cui all'art. 1.1 comma 2 secondo la seguente tabella:

| | |
|--|------|
| responsabile unico del procedimento <i>(comprese le attività di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, ecc.)</i> | 20% |
| progettista progetto preliminare <i>(da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)</i> | 10% |
| progettista progetto definitivo <i>(da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)</i> | 11% |
| progettista progetto esecutivo <i>(da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)</i> | 12% |
| direttore dei lavori <i>(da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti tecnico - contabili nel corso dell'esecuzione dei lavori)</i> | 20% |
| verificatore <i>(secondo il disposto di cui all'art. 47 del regolamento)</i> | 5% |
| coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione <i>(da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati)</i> | 5% |
| coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione <i>(da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati)</i> | 5% |
| collaudatore <i>(da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative)</i> | 2% |
| collaboratori amministrativi e/o tecnici <i>(da attribuire al personale amministrativo per attività di supporto, invio dati, rapporti autorità di vigilanza sui contratti, ecc.)</i> | 10% |
| TOTALE | 100% |

Gli importi definiti, attraverso le percentuali di cui sopra, possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino ad un massimo in più o in meno del 20%, fermo restando l'importo complessivo del fondo afferente all'intervento.



3. Per il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione, sarà necessario istituire apposito capitolo di spesa.
4. Nei casi previsti dal Codice, in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo possa essere redatto, da parte del direttore dei lavori, un certificato di regolare esecuzione, la quota sopra individuata per il collaudatore viene assegnata al direttore dei lavori.
5. La mancata esecuzione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione della quota di riparto del fondo limitatamente alle attività eseguite.
6. Le liquidazioni sono disposte con Determinazione del Responsabile del Servizio, come di seguito descritto, salvo diversa disposizione dell'atto di incarico:
 - a) per le attività di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, il 100% all'atto di approvazione del progetto esecutivo;
 - b) per le attività direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione il 100% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
 - c) per il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori 50% all'atto della determinazione a contrarre e il restante 50% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
 - d) per il collaudatore 100% all'atto di approvazione del collaudo.

Art. 2.2 – Ripartizione del fondo per progettazione esterna

1. Nel caso di attività svolta interamente da tecnici esterni alla Amministrazione, va incentivata l'attività del RUP e degli altri dipendenti dell'Ufficio tecnico. Al Responsabile Unico del Procedimento la quota del riparto del fondo è del 30%. Ai collaboratori tecnici e/o amministrativi la quota è del 20%.

Art. 2.3 – Ripartizione del fondo per attività parte all' esterno e parte all'interno

1. Nel caso di attività tecnica svolta parte all'interno e parte all'esterno (esempio: progettazione svolta all'interno e D.L. e collaudo svolta all'esterno o viceversa) Al Responsabile Unico del Procedimento la quota del riparto è del 30%. Ai collaboratori tecnici e/o amministrativi la quota è del 20%.
2. Le quote del riparto del fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie di bilancio.

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre



amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, la quota di riparto del fondo è dovuto in proporzione da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa e qualora si tratti di enti locali, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbiano disposizioni interne incompatibili col presente comma, o non conformi al principio di reciprocità la quota di competenza di questa amministrazione, aumentata del 20 per cento, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, la quota del riparto di cui al presente regolamento, da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 3.1 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico, qualora non già indicato nel documento preliminare alla progettazione, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Per i lavori pubblici, di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento, pena l'inefficacia dello stesso. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile unico del procedimento o dall'organo che ha disposto l'affidamento.
3. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.



Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato e immotivato adempimento delle prestazioni, il responsabile unico del procedimento con atto motivato può procedere alla revoca dell'incarico decurtando l'incentivo previsto per quella prestazione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.5, comma 3 che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione «Comune di Modugno – Servizio 5 LL.PP.» o «Comune di Modugno – Servizio 4 Assetto del Territorio» (nel caso di piano dei servizi e delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche) o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri soggetti i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri soggetti; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.



Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ente. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti interni all'ente committente, l'incentivo per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è calcolato in relazione alla loro incidenza percentuale rispetto alla totalità della prestazione progettuale.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali, devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.5, o con indicazione nel Piano Esecutivo di Gestione di cui all'articolo 169 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento



delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del Codice o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 4;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56bis, 58bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al comma 1 sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice, e dell'articolo 270 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), e comma 6, del Codice. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10 per cento per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.
2. L'amministrazione, con il primo atto di liquidazione dell'incentivo, provvede a rimborsare al dipendente o ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, l'intero importo del premio da questi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.
2. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento approvato con D.P.R. n.



207 del 2010 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.

3. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione e, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota della quota di riparto del fondo, o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, per la parte relativa ai progettisti inadempienti.
4. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.
5. In caso di incarichi collegiali con tecnici esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché i tecnici esterni siano muniti a loro volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota di un terzo del costo della polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
6. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Disciplina transitoria

1. Il momento da prendere in considerazione per determinare il sorgere del diritto alla quota del riparto del fondo è l'approvazione dell'opera o del lavoro e il suo inserimento nei documenti di programmazione o di bilancio, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 (art. 128) e del TUEL.
Le norme di cui al presente regolamento, pertanto, non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nel Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 105 del 16/09/2004.
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
3. Qualora le aliquote di cui all'articolo 1.3, commi 1 e 2, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la dichiarata esecutività della deliberazione di approvazione ed adempiute le formalità della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.